

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 2
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
<i>In sede referente</i>	» 5
TRASPORTI (X):	
<i>In sede referente</i>	» 6
CONVOCAZIONI	» 7

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 17 MARZO 1966, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTE DI LEGGE:

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari » (962);

MARTUSCELLI ed altri: « Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello » (2139).

La Commissione prosegue nell'esame delle proposte di legge ed il relatore Martuscelli, dopo aver sottolineato che nel prossimo mese di aprile verranno a scadenza gli attuali Consigli giudiziari, precisa i punti fondamentali delle innovazioni che, con le proposte in esame, si verrebbero ad apportare alle norme attualmente in vigore.

Esprime il parere che nei nuovi Consigli giudiziari dovrebbero essere ammessi i magistrati di tribunale e non anche membri estranei alla magistratura in quanto gli sembra che su questo punto non vi sia ancora

una adeguata maturazione e che vi ostino anche questioni di pratica opportunità.

Conclude il proprio intervento dichiarandosi favorevole al trasferimento delle due proposte in sede legislativa.

Il deputato Amatucci pone in evidenza i punti differenziali delle due proposte di legge e, mentre dichiara di essere favorevole alla inclusione dei magistrati di tribunale nei Consigli giudiziari, illustra le difficoltà pratiche che potrebbero conseguire alla immissione di membri laici, soprattutto se avvocati, nei predetti Consigli.

Il deputato Valiante si esprime favorevolmente, data l'urgenza dei termini, per il passaggio in sede legislativa delle due proposte di legge comunicando che tanto l'associazione, quanto l'unione magistrati sono concordi sull'inserimento dei magistrati di tribunale nei Consigli giudiziari.

Anche il deputato Guidi si dichiara favorevole al passaggio in sede legislativa, precisando però che, in quella sede, egli e la sua parte politica, sosterranno la proposta Martuscelli in quanto, in essa andava apprezzato particolarmente il principio dell'inserimento di membri laici nei Consigli giudiziari creando così, un più immediato e diretto collegamento della magistratura con le altre categorie e, soprattutto, con la pubblica opinione.

Pensa, d'altra parte, che i membri laici non vadano individuati solo negli eventuali rappresentanti eletti dagli avvocati, ma potrebbero anche essere dei professori universitari, degli amministratori locali e ciò soprattutto per evitare che nei consigli giudiziari, con la immissione di legali, si creasse una concentrazione di carattere corporativo.

Il deputato Cacciatore si dichiara favorevole per il passaggio in sede legislativa, mentre il deputato Mannironi chiede alcune delucidazioni e, infine, il deputato Breganze dichiara di non opporsi, indipendentemente dall'atteggiamento assunto nella precedente se-

duta, all'esame in sede legislativa delle due proposte anche se, a suo parere, la discussione di questo argomento in Assemblea sarebbe stata opportuna per illuminare responsabilmente la opinione pubblica degli aspetti fondamentali dei problemi della giustizia.

Da ultimo, il Sottosegretario Misasi dichiara che il Governo è d'accordo sul trasferimento delle due proposte di legge in sede legislativa e preannuncia che, in quella sede, non potrà accogliere l'inserimento di rappresentanti laici, soprattutto elettivi, nell'interno dei Consigli giudiziari in quanto una simile soluzione, anche se molto suggestiva, comporterebbe delle implicazioni di ampio rilievo come, ad esempio, quello di sottoporre il magistrato, che non è elettivo, a dei giudici elettivi introducendo, così, il principio della elettività, nella magistratura, argomento questo che, investendo problemi di fondo, va trattato autonomamente e non anche accidentalmente come avverrebbe nel caso in esame.

Il Presidente, quindi, riassumendo la discussione, ritiene che possa restare stabilito che, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi politici e salve le singole posizioni sul merito, gli è stato dato mandato di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 962 e 2139.

PROPOSTA DI LEGGE:

MARTUSCELLI: « Disposizioni integrative delle norme sulle incompatibilità nell'Ordinamento giudiziario » (2940).

La Commissione, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, su proposta del Presidente, delibera di chiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in quanto la stessa va abbinata alla proposta di legge di iniziativa del deputato Pennacchini n. 2715 che trovasi già in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

VALIANTE: « Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti per l'anno 1964 » (2470).

La Commissione, a seguito della relazione del deputato Martuscelli ed interventi dei deputati Valiante e Pellegrino, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, dà mandato al Presidente di chiedere al Presidente della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.15.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 17 MARZO 1966, ORE 10. - - *Presidenza del Presidente ORLANDI.* - - Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per lo anno finanziario 1965 » (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (2902).

Il Presidente Orlandi dà lettura dei pareri trasmessi dalle altre Commissioni per le variazioni agli stati di previsione di rispettiva competenza.

Il Sottosegretario Caron illustra due emendamenti al testo del disegno di legge (articoli 9 e 12-bis), presentati a nome del Governo ed intesi a consentire il mantenimento in bilancio dei residui di spese in conto capitale per cinque anni ed oltre, relativamente alle spese del capitolo n. 1462 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste, e del capitolo n. 1267 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1965. Dichiarò, altresì, di accogliere la ulteriore variazione richiesta con il parere della Commissione istruzione, allo scopo di trasferire lire 700 mila dal capitolo n. 1109 al capitolo n. 1086 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965. Per quanto concerne infine la segnalazione della Commissione agricoltura di reintegrare il capitolo n. 1735 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, considerata l'importanza del settore cui lo stanziamento del capitolo si riferisce, assicura che il Governo terrà nella dovuta considerazione l'esigenza manifestata, ma ritiene, al momento, di non poter accogliere la richiesta avanzata.

Il deputato Leonardi esprime ampie riserve sugli emendamenti presentati dal Governo e preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sugli emendamenti stessi e sull'intero disegno di legge. Raccomanda poi al rappresentante del Governo di inserire nelle tabelle di variazioni al bilancio, accanto alle singole variazioni proposte, gli stanziamenti inizialmente predisposti ovvero l'indicazione della percentuale delle variazioni in aumento e in diminuzione proposte rispetto agli stanziamenti originari.

Successivamente, dopo una replica del relatore Isgro, il Presidente Orlandi pone in votazione gli articoli del disegno di legge con le relative tabelle annesse, gli emendamenti proposti dal Governo, nonché la modifica suggerita dalla Commissione istruttoria, che risultano tutti approvati.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Isgro di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 » (*Modificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (2706-B).

Su proposta del deputato Biasutti, che sostituisce il Relatore Pedini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo del disegno di legge da parte del Senato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvvigionamento di sale all'industria » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (2854).

Dopo illustrazione del Relatore Silvestri ed intervento del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul trattamento tributario della convenzione stipulata fra lo Stato e la S.E.A. relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al sistema aeroportuale di Milano » (*Parere alla VI Commissione*) (2888).

Su proposta del Relatore Silvestri, e dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Goehring, Buttè e Curti Aurelio (il quale prospetta la opportunità di studiare, congiuntamente al disegno di legge in esame, il trattamento tributario della convenzione per l'aeroporto di Torino), e dopo taluni chiarimenti resi dal Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modalità di pagamento dell'imposta unica sulla energia elettrica prodotta dovuta

dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965 » (*Parere alla VI Commissione*) (2890).

Dopo illustrazione del deputato Biasutti, che sostituisce il Relatore Ghio, ed interventi dei deputati Maschiella, Goehring, Silvestri e Curti Aurelio, nonché del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole aggiungendo la raccomandazione di una attenta adeguata considerazione delle ripercussioni che il disegno di legge nonché gli altri rapporti pendenti tra ENEL e comuni potranno avere sulla già difficile situazione della finanza locale.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Tutela della libertà di concorrenza » (1616);

MALAGODI ed altri: « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » (1907) (*Parere alla XII Commissione*).

In assenza del Relatore Anderlini, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame del disegno e della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARIA e ERMINI: « Istituzione di un Istituto di educazione sanitaria » (*Parere alla VIII e XIV Commissione*) (899).

Il Sottosegretario Caron, sciogliendo la riserva precedentemente avanzata, riferisce il consenso dei dicasteri interessati (Pubblica Istruzione e Sanità) per una riduzione dei capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966, a copertura dell'onere implicato dalla proposta di legge. Propone quindi alla Commissione di esprimere parere favorevole sulla iniziativa legislativa, a condizione che risulti aggiornata l'indicazione di copertura.

Dopo un intervento del Presidente Orlandi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, subordinatamente all'accoglimento da parte delle competenti Commissioni di merito della seguente nuova formulazione dell'articolo 8:

« Alla spesa per la concessione del contributo statale di cui al secondo comma del precedente articolo 5 si provvede, quanto a lire 6.000.000, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1102 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 17 MARZO 1966, ORE 11,05. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

SULLO: « Limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole » (2590).

Il Relatore, Fortini, illustra la proposta in titolo che intende risolvere taluni problemi, creati nelle piccole isole dall'eccesso di traffico automobilistico durante le stagioni di più elevato afflusso turistico, consentendo al Prefetto di adottare la sospensione della circolazione, prevista dall'articolo 3 del Codice della strada, su proposta delle locali Aziende di cura, soggiorno e turismo e stabilendo inoltre norme più drastiche, per le isole la cui rete stradale extraurbana non superi i 20 chilometri, in forza delle quali il Ministro dei lavori pubblici possa ordinare il divieto di afflusso di autoveicoli nei mesi di più intenso movimento turistico. Il Relatore suggerisce l'opportunità di modificare al primo comma dell'articolo unico il riferimento al decreto presidenziale (15 giugno 1959, n. 393, anziché 27 ottobre 1958, n. 956) e sottolinea inoltre, con riferimento al terzo comma, come nel silenzio della norma per i contravventori al disposto di cui al primo comma debbano intendersi applicabili le vigenti norme del Codice della strada. Propone, infine, che all'ultimo comma venga eliminato il riferimento al proprietario dell'autoveicolo in materia di sanzioni.

Il deputato Napolitano Luigi rileva l'opportunità che la richiesta di sospensione di circolazione venga effettuata dalle Amministrazioni comunali interessate d'intesa con le aziende di soggiorno, cura e turismo. Il deputato Ripamonti concorda col deputato Napolitano Luigi e propone che la richiesta da parte dell'Amministrazione locale venga evidenziata anche per il disposto di cui al secondo comma.

Il deputato Guarra si dichiara contrario alla proposta nel suo complesso ritenendo suf-

ficiente alla soluzione del problema in esame il disposto di cui all'articolo 3 del Codice della strada.

I deputati Cottone, Beragnoli e Lusoli si dichiarano favorevoli alla soppressione dell'ultimo comma che commina sanzioni oltre che ai contravventori anche al proprietario dell'autoveicolo ed al traghettatore.

Il Relatore Fortini si dichiara favorevole alle modificazioni proposte.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci, nel dichiararsi favorevole alle modifiche suggerite fa rilevare l'opportunità di elevare a 30 chilometri il limite del tracciato stradale extraurbano per l'applicazione del secondo comma della proposta. Il Relatore Fortini non concorda col rappresentante del Governo segnalando in proposito l'opinione contraria delle Amministrazioni interessate.

La Commissione approva quindi la proposta di legge n. 2590 che con le modificazioni adottate risulta così formulata:

ARTICOLO UNICO.

Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura e la cui rete stradale presenti particolari difficoltà e pericoli per il traffico automobilistico, il Prefetto può, su richiesta dell'Amministrazione comunale interessata, d'intesa con la locale azienda di cura, soggiorno e turismo, disporre la sospensione temporanea della circolazione di alcune categorie di utenti stradali prevista dall'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Qualora poi la rete stradale extra urbana non superi 20 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico nell'isola siano particolarmente intensi, il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le Amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nella isola.

I contravventori al divieto di cui al secondo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

La proposta è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE POLZER ed altri: « Nuovo termine per la sostituzione degli attuali ponti in chiatte sul Po con ponti stabili » (2127);

ROMANATO e GUARIENTO: « Abrogazione dei termini per la sostituzione degli attuali ponti in chiatte sul Po con ponti stabili » (2922).

Il Relatore, Baroni, illustra le proposte di legge in titolo e ricorda alla Commissione che il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dalla legge del 7 ottobre 1964, n. 1056, non potrà essere rispettato data la situazione emergente in materia di pratiche, appalti, contratti stipulati e da stipularsi. Segnala inoltre alla Commissione come la fissazione di un termine, il cui carattere sollecitatorio si evidenzia nel disposto della legge 22 novembre 1962, n. 1708, non ha più ragion d'essere data l'attività già esplicata in tale campo dal Ministero dei lavori pubblici. Ritiene per altro che, unificando le proposte in vista della loro approvazione, il testo delle proposte stesse possa essere tecnicamente migliorato e propone pertanto la seguente formulazione che modifica titolo e articoli delle proposte in esame:

« Abrogazione del termine per la sostituzione degli attuali ponti di chiatte sul Po con ponti stabili ».

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1962, n. 1708, è sostituito dal seguente:

« I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili a norma degli articoli seguenti ».

È abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1964, n. 1056.

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1708, è sostituito dal seguente:

« L'Azienda autonoma delle strade statali provvederà, con le entrate ordinarie di cui all'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, alla costruzione dei seguenti tre ponti:

- a) Ponte di Boscotosca;
- b) Ponte di Viadana-Boretto;
- c) Ponte di San Benedetto Po ».

Dopo interventi del deputato Busetto e del Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici,

de' Cocci, che dichiarano di consentire col Relatore, la Commissione approva gli articoli delle proposte di legge nel nuovo testo unificato presentato dal Relatore. Le proposte di legge sono successivamente votate a scrutinio segreto ed approvate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 17 MARZO 1966, ORE 12. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche e integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, che detta norme per la formazione del piano regolatore degli acquedotti » (*Approvato dal Senato*) (2958).

Il Relatore, Fortini, illustra il disegno di legge già approvato dal Senato e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha fatto pervenire il parere favorevole. Il disegno intende prorogare di due anni i termini previsti dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129, per la formazione di un piano regolatore degli acquedotti. I termini fissati al 17 marzo 1965 non sono stati sufficienti per un piano regolatore di vastissima mole che richiede accurate indagini ed accertamenti in ordine alla consistenza e allo stato attuale degli acquedotti, alle necessità idriche immediate nonché documentate estrapolazioni sui fabbisogni del prossimo cinquantennio.

La proroga richiesta dal disegno comporta altre e consequenziali proroghe dei termini fissati per l'approvazione del piano, per l'emanazione delle norme di attuazione, nonché per l'affidamento di incarichi a professionisti e ad Enti e per l'assunzione del personale temporaneo indispensabile per le indagini e gli studi. Il disegno di legge nulla dispone in ordine alla spesa che si ritiene debba essere coperta con fondi residui. Il Relatore, richiamata l'opportunità di inserire la clausola relativa all'autorizzazione al Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti, raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Il deputato Busetto segnala la gravità insita nella richiesta di proroga per un piano urgente e indilazionabile in rapporto alla critica situazione delle fonti idriche, agli impoverimenti paurosi delle risorse e ai crescenti

bisogni dei consumi sia normali che industriali. Il piano di regolazione degli acquedotti si riallaccia ad esigenze generali di programmazione. Il Governo si è sottratto agli obblighi di pubblicazione del piano (3 marzo 1965) e di presentazione del medesimo non ottemperando al disposto della legge di delegazione. In ogni caso le proroghe non possono essere concesse per le norme di attuazione che possono ben essere discusse con legge ordinaria soprattutto trattandosi di materia attinente alle concessioni d'acqua ed alla organizzazione delle gestioni. Il deputato Busetto preannuncia quindi alcuni emendamenti intesi a sopprimere, all'articolo 1, il riferimento al primo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, ad evidenziare, con articolo aggiuntivo, una modifica al terzo comma dell'articolo 1 della medesima legge relativo all'obbligo di sentire le Regioni a statuto normale e, ove non insediate, le Unioni regionali delle Provincie, e, infine, a sostituire l'articolo 2 del disegno per quanto concerne gli incarichi a professionisti ed al personale specializzato.

Il deputato Di Vittorio Berti Baldina richiama la drammatica situazione dell'acquedotto pugliese e chiede che venga portato a conoscenza della Commissione il Rapporto stilato in merito dal professor Gangemi in possesso del Ministero dei lavori pubblici.

Il deputato Ripamonti sottolinea come, di fronte alla mole di lavoro richiesta dal piano, risultino inadeguati sia i termini di legge sia, con ogni probabilità, quelli previsti dalla proroga. Suggestisce che il Relatore acquisisca presso il Ministero elementi ulteriori atti ad illuminare la Commissione in merito alla congruità della proroga richiesta.

Il deputato Poerio rileva l'esigenza di un più vasto dibattito sul problema e sollecita chiarimenti in ordine alla questione del finanziamento della proroga richiesta ed in ordine all'urgente e drammatica situazione delle reti idriche interne ed agli interventi immediati e urgenti per cui vige una completa paralisi.

Il deputato Curti Ivano sottolinea la gravità della situazione che si è accresciuta anche in relazione ai mancati investimenti che le attese del piano hanno provocato. Le crescenti esigenze di consumo ed il deterioramento della finanza locale unitamente a richieste di proroghe, che si sospettano ulteriormente prorogande, inducono la sua parte politica ad esprimere avviso negativo sul disegno di legge in esame.

Il deputato Abate non ritiene che la proroga di un biennio possa essere sufficiente e

segnala l'allarmante situazione delle reti interne in Puglia ed in Sicilia.

Il Presidente Alessandrini rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito della discussione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Alessandrini comunica che gli è pervenuta, da parte del deputato Busetto, formale richiesta di convocare una riunione della Commissione dedicata allo stato di attuazione delle leggi varate per le zone colpite dal disastro del Vajont, invitando alla stessa il progettista del piano urbanistico, professor Samonà, ed i funzionari dei Ministeri competenti che sovrintendono alle opere di ricostruzione. Il Presidente Alessandrini si riserva di interpellare in merito il Presidente della Camera.

Il deputato Ripamonti chiede che analoghe riunioni della IX Commissione vengano organizzate sullo stato di attuazione della legge n. 167 nonché sullo stato di attuazione del programma di edilizia economica e popolare ed in merito al programma decennale della « Gescal » invitando, con scelta campione, gli operatori dei settori ai vari livelli.

Il Presidente Alessandrini si riserva di interpellare in merito il Presidente della Camera, ricordando per quanto concerne la GESCAL che la competenza della IX Commissione non è esclusiva attenendo essa competenza anche alla Commissione lavoro.

Il deputato Bottari sollecita la discussione dei provvedimenti relativi ai danni di guerra; il Presidente Alessandrini osserva che i provvedimenti in materia sono numerosi e che si rende pertanto opportuna la nomina di un Comitato ristretto che prenda anche contatti con l'analogo Comitato ristretto investito della materia dalla VI Commissione finanze e tesoro.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 17 MARZO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SAMINARTINO.*

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1965 » (2902) (*Parere alla V Commissione*).

Il Presidente fornisce i chiarimenti e i ragguagli richiesti nella seduta di ieri e rinnova l'invito ad esprimere parere favorevole.

Il deputato Marchesi, mentre prende atto di quanto specificato dal Presidente, si richiama al giudizio negativo che il gruppo comunista ha espresso sul bilancio del 1965 a cui le variazioni si riferiscono e annuncia l'astensione dal voto sua e dei colleghi di gruppo.

La proposta del Presidente di dare parere favorevole è approvata a maggioranza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

CONVOCAZIONI

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Venerdì 18 marzo, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

ANDERLINI e DE MITA: Definizione dell'industria minore (1904);

BOLOGNA ed altri: Disciplina giuridica delle piccole industrie (355);

— Relatore: Dosi — (*Parere della VI Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (*Urgenza*) (2944) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Girardin.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Tutela della libertà di concorrenza (1616);

MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato (1907);

— Relatore: Radi — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21.